



COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 17

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.**

L'anno duemilaundici, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	SI
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	NO a.g.
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	SI
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	SI
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	SI
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	SI
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	NO a.g.
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	SI
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE".

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - prevede l'esercizio delle funzioni e servizi comunali attraverso forme associate di Enti Locali;
- il D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/2000, semplificando le procedure relative alla localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, alla loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva e all'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa, prevede l'istituzione di uno Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) e ne disciplina il funzionamento;
- il Consiglio Comunale con atto n. 27 del 27.06.2007 ha approvato la convenzione triennale per la gestione associata dello SUAP, con il quale delegava la ex Comunità Montana Val Ceronda e Casternone allo svolgimento del servizio;
- la summenzionata convenzione risulta essere scaduta;
- con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 è stato adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina del SUAP, il quale prevede una significativa trasformazione nell'organizzazione, nelle modalità e nei tempi di erogazione di tutti i servizi di competenza del SUAP;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della L.R. 2 luglio 1999, n. 16, come modificata dalla L.R. 22/7/2008, n. 19, la Comunità montana può esercitare le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i medesimi Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- che la "Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" intende proseguire l'attività del SUAP in forma associata tra i Comuni che la compongono, recependo e ottemperando alle disposizioni del nuovo Regolamento;
- ai fini della adesione da parte dell'Amministrazione comunale alla forma associata è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, già predisposta in bozza dalla Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

per quanto sopra esposto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di approvare la bozza di Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) nel testo predisposto dalla "Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone", composta da n. 12 articoli che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di precisare che la Convenzione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data della sua stipulazione;
- 3) Che con la presente approvazione è da intendersi accettato il proseguimento dell'attività svolta dal SUAP per il periodo trascorso tra la scadenza della precedente convenzione (anno 2010) e l'avvio di quella approvando;
- 4) Di inviare copia della presente alla "Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi di legge.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
li, 18.04.2011

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi ad oggetto: **"ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE"** come sopra trascritta.

Successivamente, su proposta del Presidente ed all'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BOZZA
atto di

**CONVENZIONE PER LA
GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLO
SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

Marzo 2011

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

L'anno duemilaundici, il giorno _____, del mese di _____, nella sede di Ceres della
Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, in Frazione Fè, n. 2

TRA

la Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (nel prosieguo denominata
semplicemente Comunità Montana), con sede legale in Ceres, Frazione Fè n. 2, C.F.
83002550016, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore OLIVETTI Rag.
Celestina, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio n.
del esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il testo del
presente atto

E

Il Comune di _____ (nel prosieguo denominato semplicemente Comune)
con sede in _____, Via _____, Partita I.V.A.
rappresentato dal Responsabile del Servizio/Sindaco, Signor _____, il
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di _____, legittimato ex artt. 107 e 109 del D.Lgs.
267/2000, autorizzato in forza della deliberazione consiliare in data _____, n. _____,
dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, modificato con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- con D. Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, si stabiliva di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.;
- con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 è stato adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale:

- a) identifica (art. 2 comma 1) nello SUAP il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica;
 - b) ribadisce la competenza dello SUAP in merito all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art. 2 comma 3);
 - c) individua nel portale "Impresainungiorno" la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative (art. 3) per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati. E' pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni (art. 3 comma 2);
- ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", spetta alle Comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a queste conferite dalla Regione e spetta, altresì, alle Comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della L.R. 2 luglio 1999, n. 16, come modificata dalla L.R. 22/7/2008, n. 19, la Comunità montana esercita le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
 - l'art. 5, comma 2, della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, stabilisce che per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica, la Comunità montana costituisce, nelle zone montane, livello ottimale per tutti i Comuni che la compongono, anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani;
 - l'art. 24 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 prevede l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
 - l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato e un contenimento dei costi relativi;
 - ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dello SUAP, tra i Comuni firmatari della presente.
2. A tutti gli effetti l'ente capofila della Convenzione è la Comunità Montana, presso la quale ha sede lo SUAP.

Articolo 2 – FINALITA'

1. La gestione associata dello SUAP costituisce lo strumento innovativo e sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano omogeneità, qualità e funzionalità relativamente ai processi autorizzativi e alla consulenza alle imprese, così come previsto dalla normativa di settore.
2. Il Comune affida al SUAP della Comunità Montana le funzioni per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. Non sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia, che saranno svolte dalla competente struttura comunale e ricondotte nell'ambito dei procedimenti attivati dal SUAP.

Articolo 3 – PRINCIPI

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - c) risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento e costante perseguimento della semplificazione dello stesso, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione delle procedure e dei collegamenti con l'utenza;
 - g) costante ricerca di rapporti di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti.

Articolo 4 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. La struttura dello Sportello Unico cura gli adempimenti previsti nel caso di segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto prescritto dall'art. 5 del D.P.R. 160/2010 e nel caso di attivazione del procedimento ordinario previsto dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010, compresa la convocazione della conferenza di servizi, e svolge le altre funzioni previste dalla normativa a supporto delle imprese secondo le indicazioni fornite dalla normativa stessa.

2. Lo Sportello Unico trasmette agli enti interessati in via telematica la documentazione inoltrata allo stesso dall'impresa, nella prima fase attuativa tramite la casella di Posta Elettronica Certificata e successivamente secondo le procedure attivate secondo le indicazioni dell'allegato tecnico al D.P.R. 160/2010.
3. Il Comune si impegna a trasmettere le comunicazioni in via telematica nella prima fase attuativa tramite la casella di Posta Elettronica Certificata e successivamente secondo le procedure attivate secondo le indicazioni dell'allegato tecnico al D.P.R. 160/2010.
4. In ottemperanza all'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico.
5. Il Comune si impegna ad utilizzare la modulistica predisposta dallo Sportello Unico.
6. Il Comune si impegna a partecipare attivamente all'organismo che lo Sportello Unico della Comunità Montana attiverà al fine di monitorare e semplificare le procedure e gli adempimenti posti a carico delle imprese per le finalità di cui all'art.2, comma 2, della presente convenzione.
7. Con successivi provvedimenti potranno essere adottate forme di semplificazione ulteriore o specifiche tecniche per migliorare il servizio.
8. In relazione ai procedimenti disciplinati nella presente convenzione, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

Articolo 5 - OBBLIGHI DELLA COMUNITÀ MONTANA

1. La Comunità Montana assume le funzioni di Capofila e pertanto con la presente convenzione si impegna:
 - all'organizzazione e gestione dello SUAP, istituendo la sede principale presso la sede della Comunità Montana di Frazione Fè, 2 – Ceres e uno Sportello presso la sede decentrata di Via Brione, 4 – Givoletto (sede ex Comunità Montana Val Ceronda e Casternone);
 - a mettere a disposizione dello SUAP i locali, le attrezzature ed il personale necessari allo svolgimento dei compiti assegnati;
 - a svolgere un'attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni.
1. Per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni ed accordi con soggetti terzi purché compatibili con la normativa sullo SUAP.
2. La Comunità Montana si impegna a dotare lo SUAP di adeguata dotazione tecnologica, in maniera da consentire un collegamento in rete tra gli Enti associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un costante ed agevole collegamento con l'utenza e con tutti soggetti e gli Enti interessati dalle attività dello SUAP.

Articolo 6 - OBBLIGHI DEI COMUNI

1. I Comuni, con la stipulazione della presente convenzione, si impegnano a nominare un proprio referente che svolgerà funzioni di collegamento fra il Comune e lo SUAP. Il

- Comune dovrà mettere a disposizione dello SUAP i materiali di fonte comunale (modulistica, regolamenti, bollettini, tariffari, ecc..) necessari all'attività dello SUAP, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione.
2. Il Comune potrà altresì nominare un referente per ognuna delle diverse materie e dei procedimenti seguiti dalla Amministrazione (commercio, edilizia, etc.). I nomi dei referenti di cui al comma 1 e al presente comma dovranno essere comunicati alla struttura dello Sportello Unico.
 3. I Comuni si impegnano a rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con lo SUAP definiti dal D.P.R. 160/2010.

Articolo 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'incarico di responsabile dello Sportello Unico viene conferito dal Presidente della Comunità Montana, secondo le modalità e le procedure vigenti presso tale ente, ad un dipendente della stessa Comunità.
2. Al soggetto responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto nella presente convenzione e dal D.P.R. 160/2010, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati.
3. Al soggetto compete, in particolare, la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni. Nell'ambito di tale responsabilità, egli può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.
4. Lo Sportello Unico esercita altresì compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione, nei confronti delle altre strutture degli enti contraenti cointeressate a dette attività.
5. Il responsabile dello Sportello Unico sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed, in particolare:
 - coordina l'attività dei responsabili delle fasi sub-procedimentali e degli adempimenti istruttori;
 - segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili di volta in volta competenti;
 - sollecita le amministrazioni in caso di ritardi;
 - indice le Conferenze dei servizi;
 - cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le amministrazioni interessate.
6. Il responsabile dello Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente, i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello Unico.

Articolo 8 - ORARIO DI APERTURA DELLO SPORTELLO

Orario di apertura al pubblico (sede di Ceres):

Lunedì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Giovedì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Orario di apertura al pubblico (sede di Givoletto):

Martedì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Articolo 9 - IMPEGNI FINANZIARI

1. In presenza di contributo regionale a copertura, i costi di gestione del servizio di Sportello Unico sono sostenuti dalla Comunità Montana, senza riparto a carico dei Comuni.
2. In caso di mancata copertura (totale o parziale) dei costi di gestione con contributo regionale, il riparto del costo annuale sarà distribuito tra i Comuni convenzionati, utilizzando come parametro il numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nella misura concordata in Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 11 della presente convenzione.
3. Le quote relative di cui al comma 2 sono corrisposte annualmente dal Comune all'ente capofila entro 30 giorni dalla data di ricevimento di richiesta del pagamento.
4. L'ente capofila provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi associati di cui agli artt. 1 e 2, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione.

Articolo 10 - DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 29 marzo 2011.
2. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di apposite deliberazioni consiliari delle singole amministrazioni interessate.
3. La stessa convenzione potrà, altresì, essere revocata prima della scadenza da parte di uno o entrambi gli enti, sempre con adozione di specifico atto deliberativo, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.

Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. Le parti convengono di ricorrere all'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci o dai loro delegati degli enti partecipanti alla convenzione, per programmare le attività, monitorare lo svolgimento, valutare i risultati dell'attività e determinare l'eventuale quota annuale a carico dei Comuni convenzionati di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della presente convenzione.

2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta e convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni deleganti.

Articolo 12 - CONTROVERSIE

1. Le controversie insorte nel corso dell'esecuzione della presente convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da tre membri nominati:
- uno dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;
 - un secondo dalla Comunità Montana;
 - il terzo, che avrà funzioni di Presidente, di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Comunità Montana ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

....., li _____

per il Comune di

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/IL SINDACO

per la Comunità Montana Valli di
Lanzo Ceronda e Casternone

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA/
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to **Ing. Francesco BURRELLI**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Dr. Giuseppe ROCCA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 13.05.2011, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

VAL DELLA TORRE li, 13.05.2011

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

VAL DELLA TORRE li, _____

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe ROCCA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 13.05.2011

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe ROCCA